



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



SSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALIMENTARI

**Allegato A alla Det. 6394 n.182 del 2 aprile 2021**

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**Reg. (UE) N. 1305/2013**

### **MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA**

#### **SOTTO-MISURA 11.1**

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

#### **SOTTO-MISURA 11.2**

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

### **DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO**

### **DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER IMPEGNI IN CORSO**

**ANNUALITÀ 2021**



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## Sommario

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | FINALITÀ DELLA MISURA  | 4  |
| 2.     | CAMPO DI APPLICAZIONE  | 4  |
| 3.     | LOCALIZZAZIONE   | 5  |
| 4.     | DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA   | 5  |
| 5.     | SOTTO-MISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica  | 5  |
| 5.1.   | Descrizione del tipo di intervento   | 5  |
| 5.2.   | Beneficiari  | 6  |
| 5.3.   | Condizioni di ammissibilità  | 6  |
| 5.4.   | Impegni di sotto-misura 11.1   | 8  |
| 5.4.1. | Impegni obbligatori:   | 8  |
| 5.4.2. | Impegni aggiuntivi non obbligatori della sotto-misura 11.1                                   | 9  |
| 5.5.   | Periodo di impegno della sotto-misura 11.1   | 10 |
| 5.6.   | Tipo di sostegno e importi dei premi della sotto-misura 11.1                                 | 10 |
| 6.     | SOTTO-MISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica | 12 |
| 6.1.   | Descrizione del tipo di intervento   | 12 |
| 6.2.   | Beneficiari  | 12 |
| 6.3.   | Condizioni di ammissibilità sotto-misura 11.2  | 13 |
| 6.4.   | Impegni di sotto misura 11.2   | 14 |
| 6.4.1. | Impegni obbligatori sotto misura 11.2:   | 14 |
| 6.4.2. | Impegni aggiuntivi non obbligatori sotto-misura 11.2   | 15 |
| 6.5.   | Periodo di impegno sotto-misura 11.2   | 16 |
| 6.6.   | Tipo di sostegno e importi dei premi sotto-misura 11.2                                       | 17 |
| 7.     | ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2                     | 19 |
| 7.1.   | Selezione delle domande di sostegno  | 19 |
| 7.2.   | Clausola di revisione  | 19 |
| 7.3.   | Combinazione di Misure/Sotto-misure/Tipi di intervento                                       | 20 |
| 7.4.   | Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11                                     | 21 |
| 7.5.   | Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno                         | 22 |
| 8.     | Controlli Misura 11 Agricoltura biologica  | 22 |
| 9.     | MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI                     | 23 |
| 9.1.   | Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale   | 23 |
| 9.2.   | Tipologia di domanda   | 23 |
| 9.3.   | Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento   | 24 |



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

|   |    |
|---|----|
| 9.4. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento -----   | 25 |
| 9.5. Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014 -----  | 25 |
| 9.6. Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)-----  | 26 |
| 9.7. Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014) -----                                      | 27 |
| 9.8. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(UE) 640/2014. -----                     | 28 |
| 9.9. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e trasferimento degli impegni----- | 29 |
| 10. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI-----  | 30 |
| 11. DISPOSIZIONI FINALI-----  | 31 |
| 12. RICORSI-----  | 31 |
| 13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-----   | 32 |
| 14. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI -----  | 32 |
| 15. ALLEGATI -----  | 39 |



## 1. FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura 11 Agricoltura biologica ha la finalità di supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica e che aderiscono ad una delle seguenti sotto-misure:

- 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Gli impegni previsti contribuiscono alla Priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”*, con riferimento diretto alle “focus area” 4B) Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa e 4C) Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. Contribuiscono inoltre alla Priorità 5 *“Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale e alla focus area 5E) promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale”*.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEARS, ambiente e cambiamenti climatici.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni integrano le istruzioni applicative generali per la presentazione e il pagamento delle domande di pagamento della campagna 2021, di cui alle Istruzioni Operative n. 4 del 5 marzo 2021 emanate dall’Organismo Pagatore (OP) ARGEA, che per quanto pertinenti si applicano anche alle domande di sostegno, alle quali si rinvia.

Le presenti disposizioni si applicano alle domande presentate nell’annualità 2021, a valere su una delle seguenti sotto-misure:

- 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Nell’annualità 2021 possono essere presentate le seguenti domande:

- domande di sostegno e pagamento per l’assunzione di nuovi impegni, previsti da una delle due sotto-misure, con periodo di impegno dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024;
- domande di pagamento per confermare nell’anno 2021 gli impegni assunti, per una delle due sotto-misure, con le domande di sostegno e pagamento annualità 2017, annualità 2018, annualità 2019 e annualità 2020.

La concessione e l’erogazione del sostegno richiesto con la **domanda di sostegno e pagamento** annualità 2021 è subordinato all’approvazione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR

2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 e alla conseguente assegnazione alla Misura 11 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle domande di sostegno e pagamento annualità 2021.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'OP ARGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata concessione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 e/o assegnazione alla Misure 11 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle predette domande di sostegno e pagamento annualità 2021.

I richiedenti accettano fin da ora eventuali modifiche delle predette disposizioni sub condizione, derivanti da osservazioni della Commissione europea in sede di approvazione della predetta proroga nonché eventuali modifiche del periodo d'impegno.

### **3. LOCALIZZAZIONE**

La Misura 11 si applica all'intero territorio della Regione Sardegna.

### **4. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA**

Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno e pagamento e delle domande di pagamento, ammissibili annualità 2021, sono assicurate dalla dotazione finanziaria programmata per la Misura 11 nel PSR 2014-2020, pari a 78.250.000 euro, nonché dalla dotazione finanziaria, delle annualità 2021 e 2022, che sarà assegnata al PSR prorogato di due anni e destinata alla Misura 11, dalla quale devono essere detratte le spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili della Misura 214 "Azione 1 Agricoltura biologica" del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione) e della Misura 11 "Agricoltura Biologica" annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

### **5. SOTTO-MISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica**

#### **5.1. Descrizione del tipo di intervento**

Il tipo di intervento della sotto-misura 11.1 sostiene la conversione dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale al metodo di coltivazione e allevamento biologico. Il sostegno compensa i maggiori costi e i mancati guadagni derivanti dall'adesione al metodo di produzione biologica, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Gli impegni previsti dalla sotto-misura 11.1 vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a

norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

## 5.2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.

## 5.3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** aver presentato notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema Informativo del Biologico (SIB) nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il termine di presentazione della domanda 2021 (compreso il periodo di ritardo consentito fissato ai sensi della normativa comunitaria).
- **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**
  1. le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
  2. le superfici agricole e gli allevamenti richiesti e ammessi a premio devono essere notificati come biologici;
  3. possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici notificati in convenzionale non sono ammissibili al premio;
  4. le colture richieste e ammissibili al premio sono indicate nell'Allegato 2 "*Tabella prodotti-interventi*". Ogni coltura inserita nella su detta tabella, è codificata con un codice-prodotto associato in maniera univoca ad uno dei seguenti Gruppi coltura/Interventi. Pertanto una coltura, ovvero un codice-prodotto, può essere associato soltanto ad un Gruppo coltura/Intervento.

| Gruppi coltura/Interventi                        |  |
|--|--|
| Colture non foraggiere                           | Colture foraggiere (SFA)                         |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella | Cereali autunno vernini e leguminose da granella |

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

| Gruppi coltura/Interventi                                     |  |
|---|--|
| Colture non foraggere   | Colture foraggere (SFA)  |
| Mais e sorgo  | Mais e sorgo   |
| Ortive in pieno campo   | Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati |
| Ortive protette   | Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati          |
| Pesco   |  |
| Agumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio     |  |
| Mandorlo  |  |
| Olivo   |  |
| Vite per uva da vino  |  |
| Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate) |  |
| Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose           |  |

- tutte le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sopra-specificati possono essere ammissibili al premio "base";
- le colture associate ai Gruppi coltura/Interventi individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammissibili, oltre che al premio base, anche al "premio aggiuntivo", a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e le superfici SFA sia almeno di 0,2 UBA/ha. Se il rapporto bestiame biologico aziendale/superficie SFA è inferiore a 0,2, tali superfici sono ammesse soltanto al premio base.

Il calcolo delle UBA è effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali, allevati secondo il metodo biologico, riportati nella seguente tabella:

| Categorie di animali <sup>1</sup>             | Indice di conversione in UBA |
|---|------------------------------|
| Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni | 1,0                          |
| Bovini da sei mesi a due anni                 | 0,6                          |
| Bovini di meno di sei mesi                    | 0,4                          |
| Ovini di età superiore a 12 mesi              | 0,15                         |
| Caprini di età superiore a 12 mesi            | 0,15                         |
| Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg           | 0,5                          |
| Altri suini di età superiore a 70 gg          | 0,3                          |
| Equidi di oltre 6 mesi                        | 1,0                          |

<sup>1</sup> Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

| Categorie di animali <sup>1</sup> | Indice di conversione in UBA |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Galline ovaiole                   | 0,014                        |
| Altro pollame                     | 0,03                         |

#### 5.4. Impegni di sotto-misura 11.1

I beneficiari che aderiscono alla sotto-misura 11.1 assumono i seguenti impegni:

##### 5.4.1. Impegni obbligatori:

- convertire per la prima volta tutte le superfici agricole e gli allevamenti aziendali dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica;
- condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno;  
Soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici possono essere notificati e condotti in convenzionale, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio;
- assoggettarsi per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale, dimostrata dal documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo (OdC), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n. 889/2008, nonché dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
4. Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008).
5. Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008).
6. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008).
7. Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008).
8. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008).
9. Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008).



10. Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
- a. Notifica di inizio attività al metodo biologico
  - b. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
    - aumento o diminuzione del numero di attività;
    - aumento o diminuzione di superficie condotta;
    - aumento o diminuzione UP zootecnia;
    - cambio dell'ODC di riferimento.

#### 5.4.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori della sotto-misura 11.1

Sulle superfici oggetto di impegno, coltivate con colture arboree, in aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 5.4.1, è possibile adottare annualmente l'impegno aggiuntivo facoltativo, non obbligatorio, denominato "D. Cover crop".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi sono così descritti:

**Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio, nelle interfile delle colture arboree. Sulle colture miglioratrici non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

**Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino sulle interfile delle colture arboree. Sulle colture di copertura non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

**Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide sulle interfile delle colture arboree e destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all' impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio è annuale;
- è assunto con la domanda di sostegno e pagamento e/o con le successive domande di pagamento, associando in domanda le superfici oggetto di impegno allo specifico Gruppo coltura/Intervento: Pesco con cover crop, Agrumi e altri fruttiferi con cover crop, Mandorlo

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

con cover crop, Olivo con cover crop e Vite per uva da vino con cover crop, "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)";

- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere assunto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
- le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali;
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)".

### 5.5. Periodo di impegno della sotto-misura 11.1

La durata del periodo di adesione alla sotto-misura 11.1 per le domande di sostegno e pagamento annualità 2021 è stabilita in tre anni.

Per le domande di sostegno e pagamento presentate nelle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, come fissato nelle specifiche disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande, la durata dell'impegno è stabilita in cinque anni, di cui i primi 3 di adesione alla sotto-misura 11.1 e i due anni successivi di adesione alla sotto-misura 11.2.

Il periodo di impegno relativo alla domanda di sostegno e pagamento annualità 2021 per la sotto-misura 11.1 ha inizio il 15 maggio 2021 e termina il 14 maggio 2024.

### 5.6. Tipo di sostegno e importi dei premi della sotto-misura 11.1

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile.

Le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sotto-specificati possono essere ammissibili al premio "base". Gli importi del premio base, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, comprensivi dei costi di transazione, sono riportati nella tabella seguente:

**Sotto-misura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

| Gruppi coltura/Interventi                                      | Premio per impegni | Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie |                           | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                           |
|--|--------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
|  |                    | Costi di transazione*                             | Premio finale (€/ha/Anno) | Costi di transazione                                    | Premio finale (€/ha/Anno) |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella               | 253                | 51  | 304                       | 24  | 277                       |
| Mais e sorgo   | 398                | 60  | 458                       | 24  | 422                       |
| Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati | 154                | 31  | 185                       | 24  | 178                       |
| Ortive in pieno camp   | 554                | 46  | 600                       | 24  | 578                       |

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

| Gruppi coltura/Interventi                                  | Premio per impegni | Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie |                           | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                           |
|--|--------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
|  |                    | Costi di transazione*                             | Premio finale (€/ha/Anno) | Costi di transazione                                    | Premio finale (€/ha/Anno) |
| Ortive protette  | 1.048              | -   | 1.048                     | -   | 1.048                     |
| Pesco*   | 972                | -   | 900                       | -   | 900                       |
| Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio | 549                | 60  | 609                       | 24  | 573                       |
| Mandorlo   | 94                 | 19  | 113                       | 19  | 113                       |
| Olivo  | 361                | 60  | 421                       | 24  | 385                       |
| Vite per uva da vino                                       | 446                | 60  | 506                       | 24  | 470                       |
| Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose        | 158                | 32  | 190                       | 24  | 182                       |
| Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati      | 11                 | 2   | 13                        | 2   | 13                        |

\*i costi di transazione non possono superare il 20% dell'importo del premio per impegni

Sotto-misura 11.1 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"

| Gruppi-coltura/Interventi                                     | Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D | Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie |  |            |   | Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha |  |            |   |
|---|---|---|--|------------|---|---|--|------------|---|
|   |   | Costi di transazione                              | Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione | Cover crop | Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno) | Costi di transazione                                    | Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione | Cover crop | Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno) |
|   |   | a   | b  | c=(a+b)    | d   | e(c+d)  | f  | g=(a+f)    | h   |
| Pesco   | 945   | 0   | 900  | 168        | 1.068   | 0   | 900  | 160        | 1.060   |
| Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio    | 529   | 60  | 589  | 168        | 757   | 24  | 553  | 160        | 713   |
| Mandorlo  | 85  | 17  | 102  | 168        | 270   | 17  | 102  | 160        | 262   |
| Olivo   | 334   | 60  | 394  | 168        | 562   | 24  | 358  | 160        | 518   |
| Vite per uva da vino  | 426   | 60  | 486  | 168        | 654   | 24  | 450  | 160        | 610   |
| Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate) |   |   |  | 168        | 168   |   |  | 160        | 160   |

Le colture con i codici prodotto associati ai Gruppi coltura/Interventi, individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA), sono ammesse oltre che al premio base anche al premio aggiuntivo, a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e la SFA sia compreso tra 0,2 e 1,4.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 76 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame ai fini del premio). Per calcolare il numero di UBA si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata al momento del controllo amministrativo e/o in loco, relativi all'anno di impegno.

Se il rapporto UBA/ SFA è inferiore a 0,2 sarà pagato soltanto il premio base, secondo la tabella Sotto-misura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop".

Se il rapporto supera il valore di 1,4, il premio aggiuntivo è abbattuto al massimale corrispondente ad un rapporto di 1,4, secondo la tabella Sotto-misura 11.1 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo.

I premi totali per i Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA) (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabile in funzione del carico di bestiame da 0,2 UBA/ha/SFA a 1,4 UBA/ha/SFA, distinti per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

**Sotto-misura 11.1 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo**

| Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)                      | Premio variabile in funzione del carico UBA/ha |                    | Importi premi per i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  |  |                    | Costo di transazione                          |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    | Costo di transazione                                    |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    |
|  | Carico 0,2 UBA/ha                              | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                             | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                                       | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella               | 268  | 359                | 54  | 60                 | 322                                 | 419                | 24  | 24                 | 292                                 | 383                |
| Mais e sorgo   | 413  | 504                | 60  | 60                 | 473                                 | 564                | 24  | 24                 | 437                                 | 528                |
| Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati | 169  | 260                | 34  | 52                 | 203                                 | 312                | 24  | 24                 | 193                                 | 284                |
| Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati          | 26   | 117                | 5   | 23                 | 31                                  | 141                | 5   | 23                 | 31                                  | 141                |

## 6. SOTTO-MISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

### 6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento della sotto-misura 11.2 sostiene il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamento biologico, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Gli impegni previsti dalla sotto-misura 11.2 vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

### 6.2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.

### 6.3. Condizioni di ammissibilità sotto-misura 11.2

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** avere presentato prima notifica al metodo di produzione biologica, sul Sistema Informativo del Biologico (SIB), antecedentemente al 15 maggio 2020 ed essere iscritto nell'Elenco degli operatori biologici al 15 maggio 2021.
- **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**
  1. le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
  2. le superfici agricole e gli allevamenti ammessi a premio devono essere notificati come biologici. Possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio;
  3. le colture richieste e ammissibili al premio sono indicate nell'Allegato 2 "Tabella prodotti-interventi". Ogni coltura, inserita nella su detta tabella, è codificata con un codice-prodotto associato in maniera univoca ad uno dei seguenti Gruppi coltura/Interventi. Pertanto una coltura, ovvero un codice-prodotto, può essere associato soltanto ad un Gruppo coltura/Intervento;

| Gruppi coltura/Interventi                                     |   |
|---|---|
| Colture non foraggere   | Colture foraggere (SFA)                               |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella              | Cereali autunno vernini e leguminose da granella      |
| Mais e sorgo  | Mais e sorgo  |
| Ortive in pieno campo   | Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo    |
| Ortive protette   | Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati |
| Pesco   |   |
| Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio    |   |
| Mandorlo  |   |
| Olivo   |   |
| Vite per uva da vino  |   |
| Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate) |   |
| Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose           |   |

4. tutte le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sopra-specificati possono essere ammissibili al premio "base";

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. le colture associate ai Gruppi-coltura/Interventi individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammissibili, oltre che al premio base, anche al "premio aggiuntivo", a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e le superfici sia almeno di 0,2 UBA/ha. Se il rapporto bestiame biologico aziendale/superficie SFA è inferiore a 0,2, tali superfici sono ammesse soltanto al premio base.

Il calcolo delle UBA deve essere effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali riportati nella seguente tabella:

| Categorie di animali <sup>2</sup>             | Indice di conversione in UBA |
|---|------------------------------|
| Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni | 1,0                          |
| Bovini da sei mesi a due anni                 | 0,6                          |
| Bovini di meno di sei mesi                    | 0,4                          |
| Ovini di età superiore a 12 mesi              | 0,15                         |
| Caprini di età superiore a 12 mesi            | 0,15                         |
| Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg           | 0,5                          |
| Altri suini di età superiore a 70 gg          | 0,3                          |
| Equidi di oltre 6 mesi                        | 1,0                          |
| Galline ovaiole                               | 0,014                        |
| Altro pollame                                 | 0,03                         |

#### 6.4. Impegni di sotto misura 11.2

I beneficiari che aderiscono alla sotto-misura 11.2 assumono i seguenti impegni:

##### 6.4.1. Impegni obbligatori sotto misura 11.2:

- condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Soltanto per gli allevamenti di equidi sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008;
- mantenere l'assoggettamento per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina

<sup>2</sup> Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

regionale, dimostrato dal documento giustificativo rilasciato dall'OdC, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008 e dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

1. Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
2. Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
3. Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007).
4. Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008).
5. Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008).
6. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008).
7. Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008).
8. Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008).
9. Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008).
10. Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2 DM 18354 del 27.11.2009; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
  - c. Notifica di inizio attività al metodo biologico
  - d. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
    - aumento o diminuzione del numero di attività;
    - aumento o diminuzione di superficie condotta;
    - aumento o diminuzione UP zootecnia;
    - cambio dell'ODC di riferimento.

#### **6.4.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori sotto-misura 11.2**

Sulle superfici oggetto di impegno, coltivate con colture arboree, in aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 6.4.1, è possibile adottare annualmente l'impegno aggiuntivo facoltativo, non obbligatorio, denominato "D. Cover crop".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi sono così descritti:

**Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio, nelle interfile delle colture arboree. Sulle colture miglioratrici non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

**Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino sulle interfile delle colture arboree. Sulle colture di copertura non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e/o concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

**Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio:** l'impegno consiste nella coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide sulle interfile delle colture arboree e destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all' impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio è annuale;
- è assunto con la domanda di sostegno e pagamento e/o con le successive domande di pagamento, associando in domanda le superfici oggetto di impegno allo specifico Gruppo coltura/Intervento: Pesco con cover crop, Agrumi e altri fruttiferi con cover crop, Mandorlo con cover crop, Olivo con cover crop e Vite per uva da vino con cover crop, "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)";
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere assunto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
- le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali;
- l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)".

## 6.5. Periodo di impegno sotto-misura 11.2



La durata del periodo di impegno, relativo all'adesione alla sotto-misura 11.2 per le domande di sostegno e pagamento annualità 2021 è stabilita in tre anni.

Per le domande di sostegno e pagamento presentate nelle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 la durata dell'impegno è stabilita in cinque anni, come fissato nelle specifiche disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande.

Il periodo di impegno relativo alle domande di sostegno e pagamento annualità 2021 ha inizio il 15 maggio 2021 e termina il 14 maggio 2024.

Si ricorda che i beneficiari che nell'annualità 2018 hanno presentato domanda di sostegno e pagamento, per l'adesione alla sottomisura 11.1 hanno l'obbligo di proseguire l'impegno sulla Misura 11 aderendo nell'annualità 2021 alla sottomisura 11.2.

## 6.6. Tipo di sostegno e importi dei premi sotto-misura 11.2

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile.

Le superfici agricole coltivate con colture associate ai Gruppi coltura/Interventi sotto-specificati possono essere ammissibili al premio "base". Gli importi del premio base, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, comprensivi dei costi di transazione, sono riportati nella tabella seguente:

**Sotto-misura 11.2 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

| Gruppi coltura/Interventi                                      | Premio per impegni | Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie |                           | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                           |
|--|--------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
|  |                    | Costi di transazione*                             | Premio finale (€/ha/Anno) | Costi di transazione                                    | Premio finale (€/ha/Anno) |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella               | 230                | 46  | 276                       | 24  | 254                       |
| Mais e sorgo   | 362                | 60  | 422                       | 24  | 386                       |
| Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati | 140                | 28  | 168                       | 24  | 164                       |
| Ortive in pieno campo  | 504                | 60  | 564                       | 24  | 528                       |
| Ortive protette  | 953                | 0   | 953                       | 0   | 953                       |
| Pesco  | 884                | 16  | 900                       | 16  | 900                       |
| Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio     | 499                | 60  | 559                       | 24  | 523                       |
| Mandorlo   | 85                 | 17  | 102                       | 17  | 102                       |
| Olivo  | 328                | 60  | 388                       | 24  | 352                       |
| Vite per uva da vino   | 405                | 60  | 465                       | 24  | 429                       |
| Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose            | 144                | 29  | 173                       | 24  | 168                       |
| Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati          | 10                 | 2   | 12                        | 2   | 12                        |

\*i costi di transazione non possono superare il 20% dell'importo del premio per impegni

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**Sotto-misura 11.2 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

| Gruppi coltura/Interventi                                     | Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D | Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie |  |            |   | Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha |  |            |   |
|---|---|---|--|------------|---|---|--|------------|---|
|   |   | Costi di transazione                              | Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione | Cover crop | Premio con combinazioni e Impegno D (€/ha/Anno) | Costi di transazione                                    | Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione | Cover crop | Premio con combinazioni Impegno D (€/ha/Anno) |
|   |   |   |  |            |   |   |  |            |   |
| Pesco   | 859   | 41  | 900  | 168        | 1.068   | 24  | 883  | 160        | 1.043   |
| Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio    | 481   | 60  | 541  | 168        | 709   | 24  | 505  | 160        | 665   |
| Mandorlo  | 77  | 15  | 92   | 168        | 260   | 15  | 92   | 160        | 252   |
| Olivo   | 304   | 60  | 364  | 168        | 532   | 24  | 328  | 160        | 488   |
| Vite per uva da vino  | 387   | 60  | 447  | 168        | 615   | 24  | 411  | 160        | 571   |
| Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate) |   |   |  | 168        | 168   |   |  | 160        | 160   |

Le colture con i codici prodotto abbinati ai Gruppi coltura/Interventi, individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA), sono ammesse oltre che al premio base anche al premio aggiuntivo, a condizione che il rapporto tra le UBA di bestiame biologico aziendale e la SFA sia compreso tra 0,2 e 1,4.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 69 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame). Per calcolare il numero di UBA si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata al momento del controllo amministrativo e/o in loco, relativi all'anno di impegno.

Se il rapporto UBA/ SFA è inferiore a 0,2 sarà pagato soltanto il premio base secondo la tabella Sotto-misura 11.2 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop".

Se il rapporto supera il valore di 1,4, il premio aggiuntivo è abbattuto al premio corrispondente ad 1,4, secondo la tabella Sotto-misura 11.2 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo.

I premi totali per i Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA) (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabile in funzione del carico di bestiame da 0,2 a 1,4, distinti per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

**Sotto-misura 11.2 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo**

| Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)        | Premio variabile in funzione del carico UBA/ha |                    | Importi premi per i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  |  |                    | Costo di transazione                          |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    | Costo di transazione                                    |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    |
|  | Carico 0,2 UBA/ha                              | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                             | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                                       | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha |
| Cereali autunno vernini e leguminose da granella | 244  | 327                | 49  | 60                 | 293                                 | 387                | 24  | 24                 | 268                                 | 351                |

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

| Gruppi coltura/Interventi foraggere (SFA)                      | Premio variabile in funzione del carico UBA/ha |                    | Importi premi per i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    | Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie |                    |                                     |                    |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  |  |                    | Costo di transazione                          |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    | Costo di transazione                                    |                    | Premio totale variabile (€/ha/Anno) |                    |
|  | Carico 0,2 UBA/ha                              | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                             | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                                       | Carico 1,40 UBA/ha | Carico 0,2 UBA/ha                   | Carico 1,40 UBA/ha |
| Mais e sorgo   | 376  | 459                | 60  | 60                 | 436                                 | 519                | 24  | 24                 | 400                                 | 483                |
| Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati | 154  | 237                | 31  | 47                 | 185                                 | 284                | 24  | 24                 | 178                                 | 261                |
| Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati          | 24   | 107                | 5   | 21                 | 29                                  | 128                | 5   | 21                 | 29                                  | 128                |

## 7. ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2

### 7.1. Selezione delle domande di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà all'adozione di graduatorie.

### 7.2. Clausola di revisione

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE n. 1305/2013 è prevista la clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11 nei seguenti casi:

- adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;
- adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo per gli impegni assunti la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 7.3. Combinazione di Misure/Sotto-misure/Tipi di intervento

Come previsto dall'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 gli impegni assunti a norma dell'articolo 29 del Reg.(UE) 1305/2014, cioè a valere sulla Misura 11, possono essere combinati con quelli assunti sulla stessa superficie o capo, su altre misure/typi di intervento, a condizione che siano tra di loro complementari e compatibili.

Nella tabella seguente sono riportate le altre possibili combinazioni delle misure, sotto-misure e tipi di intervento, compatibili o non compatibili, sulla stessa superficie e/o sullo stesso capo, oggetto di impegno assunto con la domanda di sostegno della misura 11.

| Misura/Sotto-misura/Typo di intervento/Intervento | Sotto-misura 11.1 intervento superfici | Sotto-misura 11.1 – Premio aggiuntivo UBA SFA | Sotto-misura 11.2 intervento superfici | Sotto-misura 11.2 Premio aggiuntivo UBA SFA |
|---|--|---|--|---|
| Typo di intervento 10.1.1 - Intervento 1          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.1 - Intervento 2          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.2 - impegni obbligatori   | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.2 - Impegni aggiuntivi    | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 1          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 2          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 3          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.3 - Intervento 4          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 10.1.4                         | <b>SI</b>                              | NA  | <b>SI</b>                              | NA  |
| Typo di intervento 10.1.5                         | NA                                     | <b>SI</b>                                     | NA                                     | <b>SI</b>                                   |
| Sotto-misura 14.1 -Intervento 1                   | NA                                     | <b>SI</b>                                     | NA                                     | <b>SI</b>                                   |
| Sotto-misura 14.1 -Intervento 2                   | NA                                     | <b>SI</b>                                     | NA                                     | <b>SI</b>                                   |
| Sotto-misura 14.1 -Intervento 3                   | NA                                     | <b>SI</b>                                     | NA                                     | <b>SI</b>                                   |
| Sotto-misura 14.1 -Intervento 4                   | NA                                     | <b>SI</b>                                     | NA                                     | <b>SI</b>                                   |
| Typo di intervento 15.1.1 - Intervento 1          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |
| Typo di intervento 15.1.1 - Intervento 2          | NO                                     | NA  | NO                                     | NA  |

Si specifica che gli impegni assunti ai sensi della sotto-misura 11.1 non sono compatibili con gli impegni assunti ai sensi della sotto-misura 11.2.

#### 7.4. Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11

Tutti i beneficiari che aderiscono ai sotto interventi 11.1 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 sono tenuti:

- **al rispetto di altri pertinenti impegni ed obblighi diversi dalle regole di condizionalità** e riportati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);
- **al rispetto delle regole di condizionalità** di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2021; secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali, di cui al Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 dell'1 ottobre 2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n. 1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020”;
- **a conservare la documentazione prevista dagli impegni di misura** (comprese le fatture) dell'intero periodo di impegno, per almeno due anni successivi al termine del periodo di impegno;
- **presentare la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni** assunti con la domanda di sostegno: si ricorda che l'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è comunque riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza dalla pertinente sottomisura. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno si procede alla revoca del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti;
- **a rinnovare i titoli di conduzione che scadono durante l'anno d'impegno**: si ricorda che la superficie richiesta a premio deve essere giuridicamente disponibile dalla presentazione della domanda e per tutto il periodo d'impegno, a tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità. Con riguardo alla predetta disposizione, **i titoli di conduzione delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l'anno d'impegno a cui si**

**riferisce la domanda annualità 2021 (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022), devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio 2022, pena la decadenza della superficie interessata.**

### **7.5. Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno**

Durante il periodo di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Lo scambio delle particelle è consentito esclusivamente all'atto della presentazione delle domande di pagamento (iniziale e di modifica). Le particelle richieste a premio nella domanda di sostegno e pagamento e nelle successive domande di pagamento devono essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso del periodo di impegno.

La superficie richiesta a premio può aumentare o diminuire, nell'arco del periodo pluriennale d'impegno, nella misura massima della soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa con la domanda di sostegno. Ai fini del pagamento del premio, la superficie aumentata deve essere dichiarata nella domanda di pagamento annuale. In caso di variazione in aumento della superficie richiesta a premio, la scadenza del periodo di impegno termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno della pertinente sottomisura.

Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto di impegno, entro la soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa nella domanda di sostegno, non devono essere recuperate le somme eventualmente percepite nelle annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.

La variazione in diminuzione della superficie oggetto d'impegno ammessa nella domanda di sostegno (mancato mantenimento della superficie), compresa la variazione conseguente a un ritiro parziale richiesto dal beneficiario, oltre la soglia del 20% determina la decadenza della domanda di sostegno ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Non sono recuperati gli importi in caso di diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e/o di cambio beneficiario per trasferimento degli impegni.

Nel caso di una variazione della superficie entro i limiti consentiti, il beneficiario deve presentare la notifica di variazione, sempre tramite le funzionalità del SIB.

## **8. Controlli Misura 11 Agricoltura biologica**

Ai sensi delle Istruzioni operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05 marzo 2021, per le aziende che presentano domanda della misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo previsto dagli articoli 27

e 28 del Reg. (CE) 834/2007, da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo", la presenza o assenza di non conformità rilevate dall'OdC, il confronto tra la superficie richiesta a premio nella Misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

## **9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI**

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.

### **9.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno e pagamento o domanda di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999, compilare il piano di coltivazione e, se del caso aggiornare la consistenza zootecnica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale è fatta prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento o della domanda di pagamento presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

I dati/informazioni che sono utilizzati per la presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento per l'anno 2021 sono dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2021 e, comunque, prima della presentazione della domanda.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021.

### **9.2. Tipologia di domanda**

L'articolo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce le seguenti definizioni:

- Domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Domanda di pagamento: una domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il richiedente presenta un'unica domanda di sostegno e pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>><sup>3</sup>. Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Il richiedente nell'annualità 2021 può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

1. domanda iniziale di:
  - a. sostegno e pagamento;
  - b. pagamento/aggiornamento annuale (conferma impegno);
  - c. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 paragrafo 2);
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/14 (di seguito domanda di ritiro parziale);
4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).

### **9.3. Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande iniziali di sostegno e pagamento o di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa della domanda che viene sottoscritta con firma autografa dal richiedente e successivamente rilasciata in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA).

La copia cartacea delle domande, sottoscritte dal beneficiario con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP ARGEA; il CAA rende disponibile la documentazione cartacea per eventuali controlli. La presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). La sola stampa delle domande non è prova di presentazione della domanda.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).



Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno e pagamento la modalità di sottoscrizione con firma autografa è valida anche per la domanda di sostegno.

La data di presentazione della domanda di sostegno e pagamento e della domanda di pagamento all'Autorità di Gestione e all'OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande iniziali di sostegno e pagamento e di pagamento sul portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

#### **9.4. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento**

Il termine per la presentazione della domanda iniziale di sostegno e pagamento e di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **17 maggio 2021**.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio delle domande iniziali di sostegno e pagamento e di pagamento oltre il 17 maggio 2021 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 17 maggio 2021.

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all' 11 giugno 2021 sono irricevibili.

#### **9.5. Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014**

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla Misura 11 siano rispettati.

Le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

La compilazione, la sottoscrizione e la presentazione on-line della domanda di modifica è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3 per la domanda sostegno e pagamento e la domanda di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il **31 maggio 2021**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il **31 maggio 2021** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino all'**11 giugno 2021**, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno e pagamento e di pagamento.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o le domande iniziali di sostegno pagamento o di pagamento.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzate le modifiche con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

#### **9.6. Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)**

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno e pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno e pagamento o di pagamento, oppure gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

La compilazione, la sottoscrizione e la presentazione on-line della domanda di ritiro parziale è effettuata con le stesse modalità descritte al paragrafo 9.3 per le domande iniziali.

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7 e 7.1 delle Istruzioni operative n. 4 del 05 marzo 2021 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale stabilito dell'OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente per le superfici che non presentano inadempienze, il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

Si evidenzia che il ritiro parziale di una domanda di pagamento successiva alla prima, che determina la variazione in diminuzione, oltre la soglia consentita del 20% della superficie ammessa nella domanda di sostegno (mancato mantenimento della superficie), comporta l'applicazione della penalità riportata al precedente paragrafo 7.5 (decadenza della domanda di sostegno e recupero delle somme eventualmente già erogate).

### **9.7. Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)**

Una domanda di sostegno e pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata e le domande delle annualità precedenti ad essa collegata.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno e nella domanda pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle domanda di sostegno e pagamento che presentano inadempienze.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni operative n. 4 del 05 marzo 2021 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di sostegno e pagamento e delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

### **9.8. Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg.(UE) 640/2014.**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- 1) il decesso del beneficiario;
- 2) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- 3) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- 4) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- 5) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- 6) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono essere comunicati, come stabilito dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni impartite con le Istruzioni operative sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato, all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it) accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente dell'OP ARGEA

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Misura 11 Agricoltura biologica - Annualità 2021.  
Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

### **9.9. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e trasferimento degli impegni**

In caso di cessione dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno e pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente. Nelle misure pluriennali si procede al recupero delle somme eventualmente erogate anche negli anni precedenti

Per la comunicazione della cessione totale o parziale di azienda e il subentro nell'impegno, il cedente e il cessionario devono compilare gli specifici Moduli 3 e 4 allegati alla presenti disposizioni.

Tali Moduli debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla documentazione probante, devono essere inviati all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale o parziale dell'azienda è la seguente: copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda.

Ai fini delle comunicazioni obbligatorie ai sensi delle norme che disciplinano il metodo di produzione biologico, entro 30 giorni dall'avvenuta cessione il cedente e il subentrante presentano all'OdC e alla Regione Sardegna, rispettivamente la comunicazione di recesso totale o la notifica di variazione e la prima notifica /o la notifica di variazione delle superfici aziendali, tramite le funzionalità messe a disposizione sul SIAN dal Sistema Informativo del Biologico (SIB).

Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione.

## 10. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale. Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "*Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*".

In particolare, si applicano i seguenti articoli del citato decreto ministeriale:

- articolo 15, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto e di altri obblighi, quali i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- articolo 16, ove si accertino nello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti da ciascun tipo di intervento della Misura 11, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità. I requisiti minimi e gli impegni pertinenti di condizionalità sono specificati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);

- articolo 17, ove si accerti la ripetizione di un'inadempienza e/o un'inadempienza grave.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari della Misura 11, in attuazione dell'articolo 24 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà stabilito nelle ulteriori disposizioni regionali.

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale, mediante atti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e/o dell'Autorità di Gestione e/o del Direttore del servizio (responsabile di misura), secondo le rispettive competenze, si riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà previsto in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni impartite dall'OP ARGEA.

## 12. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

1. in via amministrativa:

- ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;

2. ricorso all'autorità giurisdizionale competente:

- Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso

gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisorio.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

### **13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. I dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all’attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l’interessato è escluso dall’aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell’OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” delle Istruzioni operative n. 4 del 5 marzo 2021 “Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2021”.

### **14. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti distribuzione (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologico, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e s.m.i.;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Decreto ministeriale n. 6793 del 18.07.2018, recante “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni relativi alla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354;
- Decreto ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049 e s.m.i. recante “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici”;
- Determinazione del direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari prot. N. 3884 repertorio n. 115 del 17 marzo 2016 “Agricoltura biologica. Regolamento (CE) n. 889/2008, art. 15. Armonizzazione calcolo densità degli animali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare “;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016), modificato con la Decisione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016, con Decisione C(2017) 7434 del 31 ottobre 2017 e con Decisione C(2018) 6014 del 12 settembre 2018, e con Decisione C(2020)354 del 20 gennaio 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante” Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016 recante “Recepimento regionale del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1517/31 del 29 giugno 2016 recante: “Regime di condizionalità 2016. Provvedimento regionale per l'attuazione dell'articolo 22 del D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, secondo le direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12.04.2016.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.1867 del 18 gennaio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” in corso di pubblicazione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1474/DecA/30 del 31 maggio 2018 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. DGR n. 26/34 del 30 maggio 2017. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1867 del 18/01/2018.”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2055/DecA/38 del 03 settembre 2019 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17/01/2019.";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 recante: comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1177/DecA/26 del 28 maggio 2015 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 2976/DecA/58 del 29 ottobre 2018 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante "PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.";
- Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OP ARGEA Sardegna sottoscritta in data 13 luglio 2020;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Istruzioni operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013”;
- Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.998/decA/21 del 22 aprile 2016, recante Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro-climatici- ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2016;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 882/decA/17 del 6 aprile 2017, recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 13 – Indennità compensativa – Misura 11 Agricoltura biologica – Misura 14 Benessere degli animali – Annualità 2017;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 597/DECA/11 del 6 marzo 2018, recante Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione della Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2018;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misure connesse alla superficie e agli animali - Annualità 2016, 2017 e 2018 - Attuazione dell'articolo 23, comma 1, del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 per le Misure 10, 11, 14 e 15 annualità 2016 - Attuazione dell'articolo 24, comma 1, del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2017 – Attuazione dell'articolo 24, comma 1, del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 per le Misure 10, 11, 13, 14 e 15 annualità 2018”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2349/DecA/45 del 23.10.2019 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misure 10 e

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

11. Integrazione del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3627/DecA/72 del 14.12.2018”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 486 del 22 febbraio 2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, sottomisura 15.1, della Misura 214, Azione 214.2 Difesa del suolo, e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – Annualità 2019;
  - Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1286/DecA/14 del 9 aprile 2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Direttive per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali” e della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 - Annualità 2020”;
  - Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 985 DecA 18 del 1.4.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Direttive per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2021.”

## 15. ALLEGATI

Allegato 1 Avviso

Allegato 2 Tabella prodotti interventi

Allegato 3 Tabella degli impegni e altri obblighi

Allegato 4 Modello comunicazione ritiro parziale domanda (Modulo 1)

Allegato 5 Modello di comunicazione di ritiro totale della domanda (Modulo 2)

Allegato 6 Modello di subentro totale nell'impegno nell'annualità 2020 (Modulo 3)

Allegato 7 Modello di subentro parziale nell'impegno nell'annualità 2020 (Modulo 4)